



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA per l'affidamento della
SERVIZIO DI GESTIONE EVENTI
CIG

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione eventi per il biennio 2019 - 2021 per le esigenze dell'Università degli Studi di Messina.

L'esecuzione del servizio comprende la consulenza per l'organizzazione di eventi, l'organizzazione logistica di grandi eventi e la gestione di ospiti invitati dall'Ateneo per il biennio 2019 - 2021 - eseguito a regola d'arte in osservanza delle normative vigenti, la verifica di conformità dei servizi resi.

Le specifiche tecniche minime richieste sono indicate nell'Allegato Tecnico del presente Capitolato.

Art. 2 – Ammontare dell'appalto

Importo complessivo a base d'asta, soggetto a ribasso, € 70.000,00 + Iva al netto delle somme non soggette a ribasso.

Il valore complessivo dell'appalto è di seguito dettagliato:

	Descrizione	Importi esclusa Iva
a)	Servizio	€ 70.000,00
b)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
	TOTALE	€ 70.000,00

Art. 3 – Sistema di gara e criterio di aggiudicazione

Il presente appalto sarà espletato mediante Richiesta di Offerta sul MePA ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. CPV: 79952000-2 Servizi di organizzazione di eventi.

Codice NUTS: ITG13

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base degli elementi di valutazione:

- A. offerta tecnica – **punti 80**
- B. prezzo – **punti 20.**

Art. 4 - Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art 37 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette *black list* di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 novembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici:

- a) per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 (Pantouflage o Revolving Doors).

Art. 5 - Requisiti per la partecipazione all'appalto

Requisiti di ordine generale

Costituiscono requisiti di ordine generale, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo.

Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituiscono requisiti di idoneità professionale richiesti **a pena di esclusione**:

- 1) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero all'Albo provinciale delle imprese artigiane, per l'esecuzione del servizio relativo al lotto di interesse.

In caso di partecipazione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese/G.E.I.E./Aggregazione di Imprese aderenti al Contratto di Rete/Consorzio Ordinario/soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., **i requisiti di idoneità professionale di cui al presente articolo devono essere soddisfatti da tutte le Imprese che partecipano alla gara** (raggruppate/raggruppande o riunite/riunende o consorziate/consorziande, ...).

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa

Ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituiscono requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti **a pena di esclusione**:

- 1) Elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, effettuate nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente Bando, con l'indicazione del committente pubblico e/o privato, del periodo contrattuale e dell'importo (esclusa Iva) riferito al triennio di riferimento.

Art. 6 - Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente – singolo o in raggruppamento – può avvalersi, relativamente ai requisiti richiesti, dei requisiti di un altro soggetto, **ad eccezione dei requisiti di cui all'art. 80, pena l'esclusione**, in quanto requisito soggettivo nonché requisito di idoneità professionale previsto dall'art. 83, comma 1 lett. a), non richiamato dal predetto art. 89.

Non è consentito **pena l'esclusione**:

- a) che più soggetti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria;
- b) che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Art. 7 - Presentazione dell'offerta

Le offerte dovranno essere elaborate e consegnate, **a pena di esclusione**, in modo da mantenere separati gli elaborati tecnici da quelli economici.

7.1 Offerta Tecnica

La Busta B - OFFERTA TECNICA dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

- **Curriculum societario** che dovrà illustrare gli elementi oggetto di valutazione
- **Progetto tecnico** di esecuzione del servizio e **crono programma attività** per il biennio di riferimento (2019-2021)
- (Eventuale) Il concorrente potrà inserire nella Busta - Offerta tecnica apposita dichiarazione, motivata e comprovata, che indichi quali informazioni fornite nell'Offerta Tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In carenza di tale dichiarazione l'Offerta tecnica sarà integralmente accessibile a terzi con le modalità previste dalla legge.

La Proposta Tecnico-Operativa dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o procuratore, allegando la relativa procura notarile in originale o copia autentica, qualora non già inserita nella Busta A – Documenti.

A pena di esclusione, la Proposta Tecnico-Operativa non dovrà contenere alcuna stima dei prezzi o costi proposti dal concorrente, neanche con riferimento a parti di servizi o servizi aggiuntivi.

7.2 Offerta Economica

La Busta - OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere, **a pena di esclusione**, l'Offerta economica redatta secondo il fac simile di sistema.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Università, in applicazione dell'art. 72 del R.D. n. 827/24.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente deve indicare nell'offerta economica **gli oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Offerta economica dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o procuratore, allegando la relativa procura notarile in originale o copia autentica, qualora non già inserita nella Busta A – Documenti.

Art. 8 - Attribuzione del punteggio per la valutazione dell'offerta tecnica ed economica

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto del principio di trasparenza, in base ai seguenti criteri ed elementi di valutazione che saranno applicati congiuntamente al fine di formulare il giudizio dell'offerta nel suo insieme:

A. Offerta Tecnica	punti 80
B. Prezzo	<u>punti 20</u>
TOTALE	punti 100

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Per l'**Offerta Tecnica** verrà attribuito un punteggio nella misura massima di **80 punti**, ripartiti secondo i criteri riportati nella tabella seguente:

Requisiti minimi ed esperienza nel settore	Punteggio per proposte migliorative rispetto ai requisiti minimi previsti	Punteggio massimo attribuibile al criterio di valutazione
Iscrizione alla C.C.I.A.A. da almeno 5 anni con svolgimento prevalente delle attività in ambito di pubbliche relazioni e comunicazione	1 punto aggiuntivo per ogni ulteriore anno di iscrizione alla C.C.I.A.A.	Max 15 punti
Gestione negli ultimi due anni di almeno 5 eventi nazionale con visibilità sulla stampa	1 punto aggiuntivo per ogni ulteriore evento nazionale con visibilità sulla stampa svolto nell'ultimo biennio.	Max 25 punti
Gestione negli ultimi tre anni di almeno un evento internazionale di rinomato prestigio	1 punto aggiuntivo per ogni ulteriore evento internazionale di rinomato prestigio svolto nell'ultimo biennio.	Max 20 punti
Gestione negli ultimi tre anni di almeno 3 ospiti e personaggi di livello nazionale (invito-accoglienza – cerimoniale)	1 punto aggiuntivo per ogni ulteriore attività di gestione di ospiti e personaggi di livello nazionale svolta nell'ultimo triennio.	Max 10 punti
Qualità del progetto e crono programma attività		Max 10 punti

Saranno escluse le offerte tecniche che a seguito di valutazione tecnica non avranno raggiunto il punteggio minimo pari a 40 punti.

Il punteggio da attribuire viene calcolato in base agli elementi di valutazione ed ai relativi punti indicati nella tabella di cui al presente articolo.

La somma dei punteggi dei sub-criteri di valutazione determina il punteggio complessivo di ciascun concorrente.

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Per l'Offerta Economica verrà attribuito un punteggio nella misura massima di 30 punti assegnati attraverso la seguente formula:

$$V_{(a)i} = 20 * R_a / R_{max}$$

dove:

R_a = valore offerto dal concorrente a

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

Art. 9 – Obblighi dell'Impresa affidataria

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dal presente Capitolato che dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'Impresa ha l'obbligo di comunicare, a mezzo PEC, ogni variazione relativa alla sede sociale e all'assetto societario durante la decorrenza del contratto, entro 30 giorni dal suo verificarsi.

L'impresa si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La fornitura è erogata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'Impresa.

L'Impresa garantisce, in ogni tempo, l'Amministrazione contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

L'Impresa si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" anche in relazione alle prestazioni dei collaboratori di cui si avvale a qualsiasi titolo.

Art. 10 – Luogo dell'esecuzione del servizio

I servizi saranno resi presso i locali dell'Università degli Studi di Messina e presso eventuali altre strutture indicate dal Committente.

Art. 11 – Tempi di esecuzione del servizio

Il servizio dovrà essere reso per tutta la durata del biennio 2019-2021 e secondo le tempistiche definite dal Committente.

Art. 12 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Per la corretta esecuzione dell'appalto e la gestione del rapporto contrattuale con l'Impresa, l'Amministrazione nominerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) che in assenza coinciderà con il RUP.

Il nominativo del DEC verrà comunicato all'Impresa al momento della stipula del contratto o, in fase immediatamente successiva.

Il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Tutte le contestazioni che l'Impresa o il Responsabile dell'Impresa intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate per iscritto al DEC e devono essere debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui l'Impresa ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione.

Qualora l'Impresa non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, essa decade dal diritto di farle valere.

Il RUP, sentito il DEC, comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni presentate nei modi e nei termini prescritti, entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della nota di contestazione.

Il RUP e/o DEC saranno eventualmente coadiuvati da propri incaricati e provvederanno direttamente, a titolo esemplificativo, a:

- 1) curare il rapporto operativo con l'Impresa tramite il Referente nominato dalla stessa ed ove necessario con il suo Rappresentante legale;
- 2) verificare la corretta esecuzione del servizio;

- 3) controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Capitolato e nell'Offerta tecnica presentata in sede di gara;
- 4) procedere all'applicazione delle penali o alla eventuale risoluzione del contratto in caso di ritardi e disfunzioni dell'Impresa;
- 5) riscontrare le fatture emesse dall'Impresa a fronte dell'appalto, effettuando i necessari controlli contabili e amministrativi.

Art. 13 – Sicurezza sul lavoro

L'Impresa, relativamente agli obblighi contrattuali, si impegna ad adempiere a tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità alle vigenti norme in materia (D. Lgs n. 81 del 9 Aprile 2008 , in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123 del 3 Agosto 2007), acquisendo dal Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione competente tutte le informazioni necessarie sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui dovranno operare gli addetti e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro.

Il DEC si impegna a fornire tutte le informazioni utili alla sicurezza in corso d'opera del contratto oggetto del presente Capitolato: se ci fossero delle variazioni o se intervenissero lavori che determinassero variazioni delle condizioni di sicurezza iniziali.

Il personale dell'Impresa, al contempo, avvertirà immediatamente il DEC se si verificassero variazioni o problemi di Sicurezza nell'espletamento della propria attività, o altrui, o se intervenissero fattori che determinano una variazione della sicurezza in generale della Struttura dove viene svolto il proprio lavoro.

L'impresa si obbliga a formare, informare e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche in conformità alle vigenti norme di legge in materia. In caso di inadempienza, si procederà alla risoluzione del contratto e al contestuale incameramento della cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali dell'Impresa.

Art. 14 – Modifiche in corso di esecuzione del contratto

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106 del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di apportare variazioni ai servizi oggetto del presente appalto, con comunicazione scritta all'affidatario e sottoposta ad accettazione scritta, da parte di quest'ultimo, da far pervenire entro 5 gg. Dal ricevimento della proposta.

Ogni eventuale variazione, previamente accertata la disponibilità di budget nel Bilancio ed autorizzata dall'Amministrazione, avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nell'appalto.

Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non preventivamente autorizzato, potrà essere addebitato all'Amministrazione in sede di fatturazione.

L'Impresa non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

Art. 15 – Garanzia definitiva

L'Impresa, per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", costituita nelle modalità e per l'importo di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La cauzione, da presentarsi in originale, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'aggiudicatario sarà tenuto in ogni momento ad integrare detto deposito cauzionale qualora esso venisse parzialmente o totalmente incamerato dall'Amministrazione.

Art. 16 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo contrattuale, verrà effettuato previa emissione da parte dell'Impresa di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55/2013, in **quattro stati di avanzamento lavori**, di durata di sei mesi ciascuno, entro i termini di legge, previa verifica delle condizioni di regolarità contributiva dell'Impresa, a seguito di positiva attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del DEC, come previsto nel presente capitolato.

La fatturazione dovrà essere intestata all'Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti n. 1 – Messina e dovrà riportare il codice CIG.

Fatturazione elettronica: l'Impresa dovrà effettuare la fatturazione elettronica del servizio e, a tal fine, si indica il **Codice Univoco d'Ufficio: UFYJ26**.

Split Payment: in ottemperanza agli obblighi di cui al Decreto 23 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la fattura deve essere emessa con l'annotazione "art. 17 ter, comma 1 DPR 633/72 – Scissione del pagamento"

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa si obbliga a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 .

L'Impresa ha l'onere di comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

La cessazione e la decadenza dell'incarico dell'istituto bancario comunicato dall'Impresa, per qualsiasi causa avvenga, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Art. 18 - Divieto di cessione del credito e del contratto

L'impresa non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del contratto, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Ente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il contratto per fatto e colpa dell'Impresa. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Resta ferma l'applicazione dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La cessione dei crediti maturati dall'Impresa nei confronti dell'Amministrazione a seguito di regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, avviene previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di inosservanza, da parte dell'Impresa, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto può essere risolto di diritto.

Art. 19 - Coperture assicurative

L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile dell'operato dei propri dipendenti e, pertanto, assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato,

sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalla fornitura e posa in opera delle attrezzature.

L'Impresa sarà responsabile di tutti i danni quali rotture di vetri, apparecchiature sanitarie, arredi e attrezzature ed altro che l'Amministrazione riscontrasse comunque fra tutti i beni esistenti nei luoghi oggetto del servizio. L'Impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati dal proprio personale.

Art. 20 - Inadempimenti e penali

Per i ritardi nell'esecuzione delle attività inerenti l'esecuzione dei Contratti saranno applicate nei confronti del Fornitore le penali di seguito indicate.

In caso di ritardata esecuzione dei servizi, rispetto al termine indicato dal Committente, l'Amministrazione applicherà una penale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, pari all'1% (uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

Le penali saranno applicate previa contestazione scritta degli inadempimenti al Fornitore da parte del RUP. Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentate dal Fornitore.

L'Amministrazione potrà compensare le somme relative alle penali con i corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore, ovvero avvalersi della cauzione definitiva. Nel caso in cui l'importo delle penali dovesse essere pari o superiore al 10% dell'importo del contratto di fornitura, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto stesso.

Il RUP dell'Amministrazione avrà cura di monitorare globalmente l'andamento delle infrazioni commesse dal Fornitore e delle relative penalità applicate.

Nel caso in cui la somma delle penali applicate raggiunga o superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. La richiesta e il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione che, per ritardo o inadempienza, ha dato luogo alle sanzioni.

Le somme per le eventuali penalità relative ai Contratti di fornitura saranno decurtate dai corrispettivi contrattuali, previa emissione di apposite note di credito, emesse dal Fornitore a seguito di contestazione degli inadempimenti da parte del DEC.

Nel caso di applicazione di penali, le fatture potranno essere liquidate solo dopo che siano pervenute al DEC le relative note di credito, e il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per la liquidazione decorrerà dalla data di ricezione delle note di credito. Inoltre, in caso di mancata emissione delle note di credito per penali l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per inadempimento e recesso

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla normativa vigente, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. - clausola risolutiva espressa – nei seguenti casi:

- applicazione di penali ai sensi del precedente articolo per un importo superiore al 10% dell'importo complessivo del contratto;
- cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di morosità e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della stessa dell'Impresa;
- nell'ipotesi in cui l'impresa affidataria non ottemperi agli obblighi di cui al presente Capitolato;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato.

Il contratto è risolto in caso di violazione degli obblighi previsti dal "Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra il Ministero dell'Interno, la Regione siciliana, l'Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici (ora Contratti pubblici), le Prefetture siciliane, l'INAIL e

l'INPS ed a cui ha aderito l'Amministrazione in data 31/7/2013 giusta delibera del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il contratto è risolto di diritto in caso di violazione degli obblighi di condotta prescritti dalla normativa suddetta.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione, in danno all'Impresa, alla quale saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Impresa.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei suddetti casi, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare a titolo di penale, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all'Impresa a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso, deve essere inviata via PEC. In tali casi la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Art. 22 – Obblighi di riservatezza e privacy

L'Impresa e i propri dipendenti si impegnano, pena la risoluzione del contratto:

- a rispettare tutti gli obblighi in materia di riservatezza, anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione dello stesso;
- non divulgare in alcun modo nè utilizzare a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio, fatti, circostanze, dati e qualsiasi tipo di informazione di cui vengano in possesso nell'esecuzione del servizio in appalto.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di riservatezza.

In caso di mancata osservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il trattamento dei dati personali e sensibili verrà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 23 - Osservanza di leggi e regolamenti

L'Impresa affidataria è tenuta altresì all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni dell'appalto.

L'impresa affidataria è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di vigilanza privata in generale ed a quelli specificamente previsti nel presente Capitolato.

Art. 24 - Notificazioni

Fermo restando quanto prescritto nel presente Capitolato, tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d'appalto devono essere inviate a mezzo PEC.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del Contratto saranno trattati dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del Contratto.

Art. 26 - Spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri tributari inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'Impresa, comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

Art. 27 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente il Foro di Messina.

Art. 28 – Norme di rinvio

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente Capitolato l'appalto sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile e dalla legislazione nazionale in materia di contratti pubblici.

ALLEGATO TECNICO

SPECIFICHE TECNICHE MINIME

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI RICHIESTI

L'Università degli Studi di Messina intende affidare per il biennio 2019/2020 e 2020/2021 l'attività di gestione di grandi eventi quali la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea presso il Teatro Antico di Taormina (anni 2019 e 2020) e l'inaugurazione dell'Anno Accademico (anni 2019/2020 e 2020/2021).

- 1) Consulenza per l'organizzazione di eventi con una persona messa a disposizione dall'affidatario per tutto l'anno;
- 2) Organizzazione logistica grandi eventi (*hostess, service audio-video, supporto al cerimoniale, restyling video istituzionale, accoglienza ospiti, ivi compresi viaggi, alberghi, vitto e transfer, altre necessità tecniche correlate all'organizzazione e gestione degli eventi*).

L'organizzazione e gestione degli eventi dovrà prevedere, altresì, un importante media partner con emittenti televisive nazionali e con visibilità nazionale.

Ulteriormente, con riferimento alla cerimonia di consegna dei diplomi prevista presso il teatro antico di Taormina, dovrà essere garantita la presenza di testimonial-ospite d'onore di respiro nazionale.

- 3) Gestione ospiti invitati dall'Ateneo, ivi compresi viaggi, alberghi, vitto e transfer per gli stessi e per eventuali accompagnatori, nonché tutte le necessità correlate alla gestione degli ospiti.

Requisiti minimi per la partecipazione da parte degli operatori economici:

- 1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. da almeno 5 anni per attività nell'ambito della gestione di eventi;
- 2) Gestione negli ultimi due anni di almeno 5 eventi nazionali con visibilità sulla stampa;
- 3) Gestione negli ultimi due anni di almeno un evento internazionale di rinomato prestigio;
- 4) Gestione negli ultimi tre anni di almeno 3 ospiti e personaggi di livello nazionale (invito-accoglienza – cerimoniale)